



Pero, 5 marzo 2012

Agli Insegnanti di Religione
Loro Sedi (trasmissione a mezzo fax)

Prot. n. 17/2012

Oggetto: **Riqualficazione del rapporto di lavoro degli Insegnanti di Religione**

Caro/a Collega,

come certamente saprai, TI ho scritto più volte lo scorso anno perché ritengo che siamo in un momento «fondamentale» per il riconoscimento dei nostri diritti di lavoratore. Infatti, la nostra organizzazione sindacale – a seguito di diverse sentenze a favore dei cosiddetti «precari storici della scuola» - ha proposto anche per gli Incaricati annuali di religione cattolica (sia per quelli che hanno superato le prove del concorso 2004, sia per coloro i quali non hanno preso parte al suddetto concorso) la possibilità di presentare un ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la riqualficazione del proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Nonostante fossimo gli unici a credere e a sostenere che anche gli IdR siano in tutto e per tutto come i loro Colleghi docenti (le nostre lotte sindacali negli anni lo testimoniano), abbiamo continuato il nostro lavoro verificando la bontà e giustizia di quanto andavamo affermando e presentando ricorsi per gli IdR precari in tutta la Nazione.

La prima sentenza - primo passo -, casualmente, è avvenuta nel tribunale di Milano il 10 febbraio 2012 nella quale il Giudice del Tribunale di Milano **ha assunto un'importante decisione in ordine ai ricorsi dei Docenti precari di religione per la stabilizzazione dei contratti e la loro trasformazione a tempo indeterminato.**

Precisamente, la sentenza di cui sopra non converte i contratti, ma riconosce - confermando precedenti pronunce emesse per altri Docenti - che il personale della scuola che lavora in condizioni di precarietà subisce un danno oggettivo e, pertanto, va risarcito; in particolare il Giudice del Tribunale di Milano ha riconosciuto ai Docenti di religione precari «*il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative*».

La sentenza sostiene le ragioni di principio affermate dallo Snadir, in particolare «il fatto che anche nel pubblico impiego il rapporto di lavoro a tempo determinato rappresenti l'eccezione, e non la regola, è considerazione che può agevolmente trarsi da quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001».

INDIRIZZO

VIA BERGAMINA, 18
20016 PERO (MI)

DATI

TEL: 02 66823843
FAX: 02 87066841

WEB WWW.SNADIR.IT

EMAIL snadir.mi@snadir.it

COD.FI 97529200152

Federazione Gilda-Unams



La liquidazione del danno è stata quantificata dal Giudice - in via equitativa e in conformità ai principi comunitari e nazionali - nella misura di 6 mensilità (circa 9.000 euro), a cui si aggiungono la cifra derivante tra la retribuzione percepita e quella che ogni ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta (in un quadriennio circa 2.000 euro), oltre agli interessi come per legge.

Tale sentenza – che fa riferimento a ricorsi promossi dallo Snadir di MILANO e presentati, nel 2011, da 22 Docenti di religione precari - può definirsi **STORICA** e sarà un punto di riferimento anche negli altri tribunali d'Italia, in quanto conferma che anche i Docenti di religione, come gli altri lavoratori della scuola che lavorano in una condizione di precarietà, subiscono un danno che contrasta con il principio di non discriminazione stabilito dalla Direttiva europea 1999/70/CE. Pertanto tale danno va risarcito.

Questa Sentenza, quindi, ha confermato quanto TI ho già scritto lo scorso dicembre quando TI avevo proposto di aderire al ricorso impugnando gli ultimi 3 Contratti di Lavoro poiché affermavo: «*Gli incaricati annuali per l'insegnamento della religione cattolica sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.309 del D.L.vo 297/1994 e dell'art. 40 del CCNL 2006/2009; pertanto i ricorsi sono ammissibili*».

Per chi volesse aderire adesso al ricorso è ancora possibile in quanto la sentenza 303/2011 ha stabilito che non si applica al Pubblico Impiego la cosiddetta legge «Collegato al Lavoro» che imponeva un termine per l'impugnazione dei contratti.

Sarà necessario

- * registrare i propri dati al seguente link <http://www.snadirfiles.eu/modulo/riciesta.php>
- * inviare il documento, che il sistema trasmetterà in automatico con e-mail, all'Amministrazione (Miur, Comune, Provincia);
- * preparare urgentemente copia della documentazione richiesta.

Successivamente verrà contattato, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale che si occuperà del ricorso.

Oppure è possibile contattare lo SNADIR di Milano tramite e-mail al seguente indirizzo snadir.mi@snadir.it per conoscere i successivi passi da compiere.

Concludo con una considerazione. Alla luce di questa Sentenza auspico che TU IdR precario aderisca al ricorso, onde evitare che si vengano a creare situazioni di disparità penalizzanti tra noi IdR cioè tra quelli che hanno fatto ricorso e gli IdR che non hanno fatto ricorso.

A mio avviso è importante che tutti i Docenti IdR in possesso dei requisiti sopra descritti abbiano le medesime possibilità di mettersi in gioco per acquisire la condizione contrattuale del tempo indeterminato.

Colgo l'occasione per inviarti un Cordiale saluto, aspettandoTI nelle prossime assemblee che terremo in tutta la Lombardia da fine marzo ad inizio maggio.

Il Coordinatore Regionale Lombardo
Prof. Massimo Oldrini

INDIRIZZO

VIA BERGAMINA, 18
20016 PERO (MI)

DATI

TEL: 02 66823843
FAX: 02 87066841

WEB WWW.SNADIR.IT

EMAIL snadir.mi@snadir.it

COD.FI 97529200152